

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 3267

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore PETTINATO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 MAGGIO 1998

—————

Modifiche alla legge 3 aprile 1979, n. 95, a salvaguardia delle
società cooperative costituite dai dipendenti delle imprese
edilizie

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il fenomeno della disoccupazione nel nostro Paese è senza dubbio uno dei problemi al quale le istituzioni debbono dare soluzioni tempestive ed efficaci.

Combattere questa piaga non può però limitarsi ai provvedimenti tendenti ad incentivare o ad creare occupazione: è necessario evitare che imprese e società, in un particolare momento economico, rischino crisi congiunturali con ripercussioni sui livelli occupazionali del settore.

La proposta quindi, di adottare opportune misure di intervento in aiuto alle imprese sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria, è un tentativo utile, oltrechè necessario, per salvaguardare l'attività di queste imprese.

Il progetto di legge di cui si chiede l'approvazione, apportando alcune integrazioni all'articolo 6 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, potrà permettere alle società cooperative, costituite dai dipendenti delle imprese edilizie sottoposte a trasferimento, un diritto di prelazione al loro acquisto.

Naturalmente l'articolato di questa proposta è accompagnato dall'obbligo per le società cooperative di salvaguardare i livelli occupazionali dei dipendenti delle imprese rilevate.

Altre forme di salvaguardia per i lavoratori sono previste in merito alla partecipazione che necessariamente essi dovranno avere all'interno delle cooperative sociali. Infatti si prevede che le cooperative debbano avere un numero di soci pari alla metà più uno del personale impiegatizio ed almeno il dieci per cento delle maestranze operaie rispetto al personale in organico alla data di ammissione dell'impresa alla amministrazione straordinaria.

Crediamo infine opportuno incentivare tali iniziative con la possibilità per le cooperative di usufruire di contributi quinquennali attraverso la costituzione di un fondo speciale istituito presso la sezione speciale per il credito e la cooperazione.

Il fondo erogherà contributi a fondo perduto in misura pari al credito relativo al trattamento di fine rapporto conferito da ciascun lavoratore dipendente quale quota di partecipazione alla cooperativa, aumentato da tre annualità di onere di cassa integrazione speciale.

Al contempo i lavoratori soci delle cooperative che avranno ottenuto il contributo non potranno per lo stesso tempo usufruire della cassa integrazione ordinaria o speciale, nè della indennità di disoccupazione straordinaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 6-*bis* del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, dopo il primo comma, sono inseriti i seguenti:

«Quando, in particolare, il trasferimento riguarda aziende, o complessi aziendali aventi ad oggetto l'esercizio di attività edilizia ovvero la realizzazione di opere pubbliche, avranno diritto di prelazione all'acquisto delle medesime le società cooperative, costituite dai dipendenti delle imprese.

Le cooperative di cui al secondo comma dovranno realizzare la salvaguardia delle imprese sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria ed in tutto o in parte dei livelli occupazionali dei lavoratori dalle stesse dipendenti, mediante l'acquisto, l'affitto, la gestione anche parziale delle aziende stesse o di singoli rami d'azienda o di gruppi di beni della medesima, oppure mediante iniziative imprenditoriali sostitutive.

Le cooperative costituite per le finalità di cui commi secondo e terzo dovranno avere un numero di soci pari alla metà più uno del personale impiegatizio ed almeno il dieci per cento delle maestranze operaie rispetto al personale in organico alla data di ammissione dell'impresa alla Amministrazione straordinaria ed in ogni caso un numero di soci non inferiore alla metà del numero minimo di addetti di cui all'articolo 1.

Le iniziative delle cooperative tra dipendenti di imprese sottoposte alla procedura di cui alla presente legge, finalizzate alla salvaguardia dei livelli occupazionali delle medesime, potranno usufruire di contributi da parte di un fondo speciale istituito presso la Sezione speciale per il credito e la

cooperazione, per una durata massima di cinque anni.

Il fondo di cui al quinto comma eroga contributi a fondo perduto nella misura pari al credito relativo al trattamento di fine rapporto, conferito in tutto o in parte da ciascun lavoratore dipendente a quota di partecipazione alla cooperativa, aumentato da tre annualità di onere di cassa integrazione speciale per ogni lavoratore associato alla cooperativa medesima.

I lavoratori soci delle cooperative che abbiano ottenuto il contributo a fondo perduto previsto dal presente articolo, non potranno per un triennio usufruire delle previdenza della cassa integrazione ordinaria o speciale, nè di indennità di disoccupazione straordinaria».